



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 15 aprile 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il ricorrente, assieme ai cointestatari, è erede di un cliente della banca convenuta deceduto il 17/5/2008.

Tale cliente era intestatario di quattro *dossier* titoli, due dei quali collegati a gestioni patrimoniali; ai sensi del D. Lgs. 461/1997, il cliente aveva esercitato l'opzione del risparmio amministrato per due *dossier* titoli e quella del risparmio gestito per i rimanenti due, connessi appunto con gestioni patrimoniali.

Il 27/4/2009, la banca ha prodotto la certificazione delle minusvalenze fiscali a nome del *de cuius* per uno dei due rapporti di risparmio gestito.

Il 7/7/2009 il ricorrente ha richiesto alla banca la certificazione delle minusvalenze "*puntualmente calcolate e certificate al momento di chiusura dei rapporti*" e ha chiesto che anche in capo agli eredi si continuasse ad applicare l'opzione per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito già in capo al *de cuius*. Inoltre, con riferimento alla certificazione pervenuta su uno dei due rapporti in regime di risparmio gestito, il ricorrente ha lamentato l'inutilizzabilità in capo al *de cuius*.

La banca ha risposto con lettera del 16/9/2009 nella quale:

- ha comunicato di non potere soddisfare la richiesta di applicazione dei regimi "amministrato" e "gestito" in quanto "*fino a quando gli eredi non decid[ono] di esercitare l'opzione per uno dei regimi opzionali, il regime fiscale in capo agli stessi è quello della dichiarazione*";
- ha allegato "*le relative certificazioni, riferite alle operazioni effettuate negli anni 2008-2009*";
- ha assicurato che "*sarà cura ricalcolare eventuali plusvalenze/minusvalenze e risultati positivi/negativi realizzati nell'ambito dei rapporti in oggetto in relazione al periodo ricompreso tra la data del decesso [...] e la data in cui la banca ne ha avuto conoscenza, una volta [...] forniti i dati inerenti l'imposta di successione pagata dagli eredi*";



- ha precisato che, con riferimento alla certificazione prodotta ad aprile 2009 su una delle due gestioni patrimoniali, la stessa era stata inviata *“per consentire agli eredi di utilizzare in capo al de cuius le minusvalenze maturate”*.

In sede di ricorso, il ricorrente ha riepilogato i fatti sopra riportati.

In particolare, ha ribadito le ragioni in base alle quali la banca avrebbe dovuto applicare l'opzione per il regime *“amministrato”* a partire dalla data di successione (coincidente con quella del decesso) sino alla chiusura dei rapporti.

Nell'occasione, con riferimento all'invio delle *“certificazioni per l'effettuazione di operazioni avvenute nel 2008 in regime dichiarativo”* lamenta il *“palese e sconcertante ritardo rispetto ai termini previsti dalla normativa anche in relazione agli eventuali obblighi di pagamento delle imposte e di presentazione della dichiarazione dei redditi, compreso quindi il quadro RT dell'imposta sostitutiva sul capital gain da parte degli eredi”*.

Pertanto il ricorrente ha chiesto:

- che *“le minusvalenze realizzate dagli eredi in regime del risparmio amministrato e gestito vengano puntualmente calcolate a partire dalla data di successione e certificate al momento di chiusura dei rapporti”*;
- un risarcimento danni di Euro 3.000,00 *“in ragione della lunga e defatigante richiesta di ottenimento informazioni e diritti relativi alla particolare posizione fiscale”*.

Le controdeduzioni sono giunte il 25/2/2010.

In tale circostanza, la resistente si è limitata a far riferimento alla lettera inviata ai ricorrenti il 16/9/2009 e ha precisato che la banca non ha ancora ricevuto *“il valore definito o dichiarato ai fini dell'imposta sulle successioni in relazione al periodo ricompreso tra la data del decesso [...] e la data in cui la banca ne ha avuto conoscenza”*.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente.

Con mail del 31/3/2010, il ricorrente ha fatto tenere le proprie osservazioni e integrazioni alle controdeduzioni dell'intermediario. In particolare, è stato precisato che:

- la convenuta è stata informata del decesso del *de cuius* *“nei giorni successivi allo stesso”* come dimostrato dalla *“cessazione di qualsiasi operazione sui conti amministrati e gestiti”* dalla resistente;
- il 17/6/2008 è stata richiesta la certificazione delle posizioni per l'imposta di successione;
- il 27/4/2009 la banca ha rilasciato la certificazione sulla gestione patrimoniale a nome del *de cuius*;
- *“Successivamente a tale certificazione sono iniziati incontri con [un funzionario della banca] al fine di ottenere le certificazioni intestate ai singoli eredi da poter consegnare ai rispettivi Istituti di credito per il recupero delle minusvalenze in regime amministrato, calcolate dalla data del decesso alla chiusura del rapporto”*;
- l'11/6/2009 è stata inviata una mail in cui è stato chiesto, in merito a una delle due gestioni patrimoniali, di produrre la certificazione per gli eredi.

“Non avendo ottenuto concrete risposte” è stato effettuato formale reclamo il 7/7/2009 (al quale la banca ha risposto con lettera del 16/9/2009 producendo le richieste certificazioni) e ricorso il 23/12/2009.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 15 aprile 2010.

DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La decisione della controversia sottoposta a questo Collegio impone di valutare se, nella vicenda in questione, si possa ravvisare una responsabilità dell'intermediario e un conseguente danno subito dal cliente.

Secondo quanto risulta provato dalla documentazione prodotta nel presente procedimento, l'intermediario finanziario ha provveduto a dar seguito alla richiesta del ricorrente e dei cointestatari non senza aver approfondito la delicata e complicata questione di natura tributaria relativa al calcolo delle minusvalenze maturate in relazione ai prodotti finanziari presenti nel deposito titoli intestato al *de cuius*.

La stessa lettera di risposta inviata al ricorrente dimostra che la banca si è attivamente interessata della vicenda ed ha agito di conseguenza, motivando e spiegando diffusamente quali fossero le ragioni delle scelte operate.

Nessuna negligenza può, dunque, ravvisarsi in capo all'intermediario, il quale, conseguentemente, non può essere in alcun modo ritenuto responsabile per il risarcimento dei danni (peraltro assai genericamente) lamentati dal ricorrente e dai cointestatari.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO